## Comune di JOVENÇAN

Regione Autonoma Valle d'Aosta



### Commune de JOVENÇAN

Région Autonome Vallée d'Aoste

## Deliberazione di Giunta Comunale N. 15 del 05/03/2015

### OGGETTO:

# DETERMINAZIONE ALIQUOTE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2015.-

L'anno **duemilaquindici** addì **cinque** del mese di **marzo** alle ore **diciassette** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

### Sono intervenuti alla seduta:

Cognome e Nome	presente
PEPELLIN SANDRO - Sindaco	Sì
TURILLE GERMANO - Vice Sindaco	Sì
GUICHARDAZ ERIKA - Assessore	No
LAFFRANC DAVIDE - Assessore	No
QUENDOZ PIERO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

Assiste il Segretario Comunale LANESE Dott. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PEPELLIN SANDRO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è differito al 31 marzo 2015;

VISTO l'art. 15, comma 12, della L.R. 19 dicembre 2014 n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), con cui la Regione ha fissato al 31 marzo 2015 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

#### CONSIDERATO che:

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- La L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per l'anno 2015) ha sostanzialmente confermato le previsioni legislative in materia di IMU previste per gli anni precedenti e precisamente:
  - a) la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
  - b) la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
  - c) l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
  - d) la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello

- 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
- e) che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;
- f) l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastate dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento per a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
- g) nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2015 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013 e del 2014;
- h) nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'art. 9-bis della Legge di conversione del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80, la quale stabilisce che: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, prevedendo nel contempo talune agevolazioni consentite dalla normativa in vigore per il corrente anno 2015;

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27 giugno 2001 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del procedimento;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla legittimità del provvedimento, espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

### DELIBERA

**1. DI RIDETERMINARE** per l'anno 2015 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2015 per l'anno 2015:

Aliquota ridotta per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e		
A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13,	4 per mille	
comma 2 del D.l. 201/2011, convertito in L. 214/2011		
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili	7,6 per mille	
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille	

- **2. DI RICONFERMARE** con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazione di cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.
- **3. DI RICONFERMARE** i seguenti valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, già approvati nel 2013, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi:

Area edificabile in zona residenziale	€/mq 120,00
Area edificabile in zona industriale	€/mq 60,00

- **4. DI STABILIRE**, anche per l'anno 2015, che sono equiparate all'abitazione principale le seguenti tipologie di unità immobiliari:
  - a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti Comune procede dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

- **5. DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata
- **6. DI TRASMETTERE**, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- **7. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione verrà allagata al Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015/2017.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to PEPELLIN SANDRO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to LANESE Dott. GIUSEPPE

	RELAZIONE DI PU	BBLICAZIONE	
Attesto che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 09/03/2015 al 24/03/2015.			
Jovençan, lì 25/03/	2015		
		IL SEGRETARIO COMUNALE F.to LANESE Dott. GIUSEPPE	
La presente delibera	azione è divenuta esecutiva	in data 09/03/2015.	
		IL SEGRETARIO COMUNALE	
		F.to LANESE Dott. GIUSEPPE	
E' copia conforme a	ll'originale, in carta semplic	e, per uso amministrativo.	
Jovençan, lì 09/03/	2015		
		Il SegretarioComunale LANESE Dott. GIUSEPPE	
Pubblicazioni D.Lg	gs. 33/2013:		
ART. 23 - Storico:	□ autorizzazioni o concessioni □ progressioni di carriera	□ lavori, forniture e servizi □ altro □ accordi con privati o PA	
<ul> <li>□ ART. 15 - Incarichi:</li> <li>□ ARTT. 26 e 27 - Contr</li> <li>□ ART. 37 - Forniture:</li> </ul>	pubblicazione n ributi: pubblicazione n pubblicazione n	<u>-</u>	